Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 48 del 27 febbraio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma
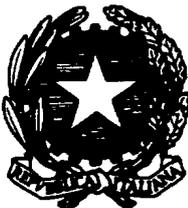
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 37

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 7 febbraio 2001.

Regolamento generale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). (Disposizione n. 8594).

SOMMARIO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 7 febbraio 2001.

Regolamento generale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). (Disposizione n. 8594).

IL PRESIDENTE

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

- vista la legge 5 novembre 1996, n. 573, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475;

  visto il Regolamento Generale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 1995;

- vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

- vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;

- visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

  visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

- visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

- visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

- visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

- vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

  visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

  vista la deliberazione n. 6764 del 31 marzo 2000, con la quale il Consiglio Direttivo ha adottato modifiche al Regolamento Generale dell'INFN, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263 del 10 novembre 2000;

  vista la deliberazione n. 6886 del 21 luglio 2000, con la quale il Consiglio Direttivo ha adottato ulteriori modifiche al Regolamento Generale dell'INFN ed ha dato mandato al Presidente di procedere ai conseguenti adempimenti;

- considerato che la richiamata deliberazione n. 6886 del 21 luglio 2000 ha introdotto nel Regolamento Generale dell'INFN le disposizioni sotto riportate:

• articolo 2, comma 1:

"1- L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381"

• articolo 2, comma 3, lettera d):

"d) promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo";

• articolo 3, comma 3:

"3- Il Consiglio Direttivo determina la dotazione organica dell'Istituto articolata in ruoli, livelli e profili professionali.";

• articolo 4, comma 1:

"1- L'Istituto programma la propria attività sulla base di piani pluriennali ad aggiornamento annuale con i quali vengono fissati gli indirizzi generali.";

• all'articolo 5 è soppresso il comma 2;

• articolo 6, comma 2:

"2- Il bilancio preventivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ed è trasmesso agli Organi competenti".;

• articolo 6, comma 3:

"3- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile ed è trasmesso agli Organi competenti".;

• articolo 7, commi 1 e 2:

"1- L'Istituto affida ad un apposito Comitato la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti.

2- Il Comitato di Valutazione è nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da non meno di cinque scienziati ed esperti, italiani e stranieri che durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta; riferisce periodicamente al Presidente dell'INFN sulle valutazioni effettuate.";

- articolo 9, comma 2:

  "2- Il Presidente è designato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ed è nominato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204".

- articolo 10, comma 4, lettera d):

  "d) elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonché i Responsabili dei Gruppi Collegati";

- articolo 10, comma 4, lettera e):

  "e) conferisce con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti gli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 27";

- articolo 10, comma 4, lettera f):

  "f) nomina i componenti del Comitato di Valutazione di cui all'articolo 7, dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di cui all'articolo 21, del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 14 e del Servizio di Controllo Interno di cui all'articolo 7";

- articolo 14, comma 1, lettera a):

  "a) un revisore effettivo ed uno supplente, con funzioni di Presidente, designati dal Ministro del Tesoro e scelti tra il personale di ruolo del Ministero ed iscritti al registro dei revisori contabili";

- articolo 14, comma 1, lettera c):

  "c) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili"

- all'articolo 24 sono soppressi i commi 4 e 6;

- articolo 26, comma 3:

  "3- Sono componenti del Consiglio:

  a) Il Direttore che lo presiede;

  b) i Dirigenti delle Direzioni e dei Servizi;

  c) tre Rappresentanti eletti dal personale dipendente della Struttura".

- articolo 28:

  "1- Il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale, adegua le vigenti normative interne dell'Istituto";

- vista la nota dell'Istituto del 27 luglio 2000, prot. n. 016125, con la quale la deliberazione n. 6886 è stata trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- visto quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

ritenuto, pertanto, necessario dar seguito a quanto disposto dalla detta deliberazione n. 6886 che autorizza il Presidente dell'Istituto ad apportare al testo finale del Regolamento Generale dell'INFN, gli aggiustamenti tecnici che si rendono necessari ai fini della sua articolazione e conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- considerato che l'inserimento delle disposizioni novellate interessa quasi ogni articolo del Regolamento Generale, cosicché si rende necessaria la pubblicazione dell'intero testo risultante;

Dispone

1) che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nelle premesse, del testo del Regolamento Generale dell'INFN (doc. gen. n. 1100/1995-rev. 1), allegato alla presente Disposizione di cui costituisce parte integrante.

2) La presente Disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 168/1989.

Roma, 7 febbraio 2001

Il presidente: IAROCCI

CAPO I

I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

La Natura Giuridica

1 - L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con sede in Frascati, è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 2

Le Funzioni

1 - L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989 n. 168 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.

2 - L'Istituto nell'esercizio dei propri compiti si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni.

3 - L'Istituto altresì:

a) promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;

b) partecipa ad organismi scientifici e tecnici di altri Paesi o comunque a carattere internazionale, operanti nell'ambito dei settori di sua competenza;

c) stipula accordi di collaborazione scientifica con industrie nazionali e può mettere a loro disposizione conoscenze, mezzi strumentali e brevetti;

d) promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo;

e) promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;

f) promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università; può conferire borse di studio e premi.

Articolo 3

Il Personale

1 Per assolvere ai propri fini istituzionali l'Istituto si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente da Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica attribuito secondo le modalità di cui al Regolamento del Personale, previo assenso degli enti da cui il personale dipende.

2 - Possono essere previste altre forme di associazione alle attività dell'Istituto secondo modalità di cui al Regolamento del Personale.

3 Il Consiglio Direttivo determina la dotazione organica dell'Istituto articolata in ruoli, livelli e profili professionali.

Articolo 4

La Programmazione

1 - L'Istituto programma la propria attività sulla base di piani pluriennali ad aggiornamento annuale con i quali vengono fissati gli indirizzi generali.

2 L'Istituto basa la propria attività di ricerca sulle proposte elaborate da membri della comunità scientifica di riferimento e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica è costituita una Commissione Scientifica Nazionale consultiva, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 15.

3 Attività specifiche di particolare rilevanza possono essere svolte come Progetti Speciali, seguiti da appositi Comitati Scientifici.

Articolo 5

Le Fonti di Finanziamento

1 - L'Istituto assolve ai propri compiti attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato.

2 - Nel bilancio dell'Istituto possono altresì affluire:

a) contributi da enti pubblici e privati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;
b) proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), c), d) ed e);
c) redditi del patrimonio;
d) lasciti e donazioni;
e) eventuali altre entrate.

3 - Le norme di amministrazione, finanza e contabilità sono definite in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Il Bilancio

1 - L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo di competenza e di cassa ed il conto consuntivo.

2 - Il bilancio preventivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ed è trasmesso agli Organi competenti.

3 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile ed è trasmesso agli Organi competenti.

4 - Il bilancio dell'Istituto è unico; la sua gestione si attua attraverso le Strutture di cui al capo III.

Articolo 7

La Verifica della Realizzazione degli Obiettivi e della Corretta Gestione delle Risorse

1 - L'Istituto affida ad un apposito Comitato la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti.

2 - Il Comitato di Valutazione è nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da non meno di cinque scienziati ed esperti, italiani e stranieri che durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta; riferisce periodicamente al Presidente dell'INFN sulle valutazioni effettuate.

3 - La verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi programmati è demandata alle Commissioni Scientifiche Nazionali ed ai Comitati Scientifici di cui all'articolo 4, che redigono appositi rapporti da allegare al conto consuntivo.

4 - Il Servizio di Controllo Interno valuta i risultati ottenuti e le scelte effettuate rispetto agli obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo politico-amministrativo e fornisce indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni dell'Istituto. La sua composizione e organizzazione sono definite nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. Esso ha configurazione collegiale ed è dotato di adeguata autonomia operativa e riferisce almeno annualmente al Consiglio Direttivo, in via riservata, per il tramite del Presidente. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

5 - Il Controllo di Gestione verifica l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante la proposizione di tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. La sua organizzazione è definita nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

6 - Le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 4 e 5 non si estendono all'attività scientifica. Per quanto non previsto negli stessi commi, si applicano, in quanto compatibili con le attività istituzionali e le specificità organizzative dell'INFN, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

CAPO II

GLI ORGANI

Articolo 8

Gli Organi

1 - Sono Organi dell'Istituto:

a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2 - Sono Organi consultivi dell'Istituto:

a) le Commissioni Scientifiche Nazionali.

Articolo 9

Il Presidente

1 - Il Presidente è a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale ed assicura l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale.

2 - Il Presidente è designato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ed è nominato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3 - Il Presidente è scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale.

4 - Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato solo per il successivo triennio.

5 - Il Presidente:

a) indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;

b) assume, anche in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, tutte le iniziative necessarie alla promozione ed alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica;

c) indice le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali e può delegare componenti della Giunta Esecutiva a seguirne l'attività;

d) indice le riunioni delle assemblee nazionali dei rappresentanti dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, componenti dei Consigli delle Strutture di cui agli articoli 22, 23 e 26;

e) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;

f) sottoscrive provvedimenti conseguenti a deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali;

g) può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai vice Presidenti;

h) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

6 Il Presidente si avvale di un Servizio di Presidenza posto alle sue dipendenze.

7 - Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice Presidente più anziano di nomina.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo
(composizione ed attribuzioni)

1 - Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo scientifico e di gestione sulla base degli indirizzi generali determinati dai piani pluriennali.

2 - Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) i componenti della Giunta Esecutiva;

c) i Direttori delle Sezioni;

d) i Direttori dei Laboratori Nazionali;

e) un Rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

f) un Rappresentante dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

g) due Rappresentanti del Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST);

h) un Rappresentante del Ministero della Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA);

i) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca;

l) un Rappresentante eletto dal personale tecnologo, tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.

3 - I rappresentanti eletti dal personale ed i componenti di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h), durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.

4 - Il Consiglio Direttivo:

a) designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

b) elegge i componenti della Giunta Esecutiva e i vice Presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e, su proposta del Direttore interessato, Gruppi Collegati, ai sensi dell'articolo 8, comma quinto, della legge 9 maggio 1989 n. 168;

d) elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonché i Responsabili dei Gruppi Collegati;

e) conferisce con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti gli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 27;

f) nomina i componenti del Comitato di Valutazione di cui all'articolo 7, dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di cui all'articolo 21, del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 14 e del Servizio di Controllo Interno di cui all'articolo 7;

g) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il Regolamento Generale delle Strutture ed il Regolamento del Personale, ai sensi dell'articolo 8, comma quinto, della legge 9 maggio 1989 n.168;

h) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti provvedimenti, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni;

i) definisce i programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i provvedimenti volti alla verifica del loro regolare svolgimento;

l) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, ed al conto consuntivo;

m) delibera in materia di gestione della pianta organica ed adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal Regolamento del Personale;

n) organizza l'attività di ricerca in linee scientifiche, per ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due terzi dei componenti, una Commissione Scientifica Nazionale, e definisce i progetti speciali;

o) delibera convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;

p) detta norme, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali di competenza dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;

q) delibera in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;

r) delibera in materia di indennità e gettoni di presenza nel rispetto della normativa vigente;

s) può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente ed alla Giunta Esecutiva;

t) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla competenza di altri Organi.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo
(funzionamento)

1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Esso viene inoltre convocato a seguito di richiesta di tre componenti della Giunta Esecutiva o su istanza di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2 - Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alla elezione del Presidente, dei vice Presidenti, dei componenti la Giunta Esecutiva, dei Direttori delle Strutture, si svolgono a scrutinio segreto.

3 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è diversamente disposto dal presente Regolamento. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

La Giunta Esecutiva
(composizione ed attribuzioni)

1 - La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente nello svolgimento dei propri compiti, in particolare nell'assicurare l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale dell'Istituto.

2 - La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e da quattro componenti eletti dal Consiglio Direttivo, dei quali due con funzioni di vice Presidente.

3 - I componenti sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per il successivo triennio.

4 - La Giunta Esecutiva:

a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e la relativa documentazione;

b) sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo adottando provvedimenti che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro tre mesi;

c) esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e le richieste di finanziamento ed esprime parere motivato al Consiglio Direttivo;

d) vigila sulla esecuzione delle delibere consiliari;

e) segue le attività delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali e della Amministrazione Centrale;

f) segue l'attività delle Commissioni Scientifiche Nazionali e lo sviluppo dei progetti speciali;

g) esercita le attribuzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

La Giunta Esecutiva
(funzionamento)

1 - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente in preparazione di ciascuna delle riunioni del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di due dei suoi componenti.

2 - Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3 - Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:

a) un revisore effettivo ed uno supplente, con funzioni di Presidente, designati dal Ministro del Tesoro e scelti tra il personale di ruolo del Ministero ed iscritti al registro dei revisori contabili;

b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e scelti tra il personale di ruolo del Ministero;

c) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2 I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì il compenso dei componenti il Collegio.

3 Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I componenti del Collegio esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo; il Presidente del Collegio o un suo delegato può assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Articolo 15

Le Commissioni Scientifiche Nazionali

1 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali sono composte dal Presidente della Commissione e dai Coordinatori locali delle linee scientifiche di cui all'articolo 4.

2 - Per ogni Sezione o Laboratorio Nazionale il Coordinatore locale di cui all'articolo 22 è eletto, per ciascuna linea scientifica, da e tra il personale ricercatore della Struttura, dipendente o dotato di incarico di ricerca, che afferisce alla linea scientifica stessa.

3 Il Presidente è eletto dalla Commissione Scientifica Nazionale tra il personale ricercatore dipendente o dotato di incarico di ricerca.

4 - I componenti di Commissione rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati consecutivamente, nella stessa funzione, per un solo triennio.

5 La carica di Presidente della Commissione è incompatibile con quella di:

a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto;
b) Presidente di altra Commissione Scientifica Nazionale;
c) Direttore di Centro Nazionale;
d) coordinatore locale.

6 - Le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali sono indette dal Presidente dell'Istituto su proposta dei Presidenti delle Commissioni stesse.

7 Le Commissioni Scientifiche Nazionali si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, una volta, di norma in settembre, per discutere le proposte di attività di ricerca per l'anno successivo e una volta, di norma in marzo, per discutere il consuntivo scientifico dell'anno precedente.

8 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali elaborano:

a) pareri sugli aspetti scientifici, tecnici, finanziari ed organizzativi delle singole proposte di ricerca e sui loro consuntivi, tenendo conto delle esigenze di coordinamento delle attività scientifiche afferenti a ciascuna Commissione;

b) proposte di preventivi scientifici e finanziari per la preparazione dei piani di sviluppo pluriennali dell'Istituto;

c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria linea scientifica.

9 - I Presidenti delle Commissioni trasmettono al Presidente dell'Istituto relazioni sulle conclusioni elaborate nelle riunioni delle Commissioni.

CAPO III

LE STRUTTURE

Articolo 16

Le Strutture

1 - L'Istituto è articolato nelle seguenti Strutture:
- Sezioni;
- Laboratori Nazionali;
- Centri Nazionali;
- Amministrazione Centrale.

2 - Le Sezioni, i Laboratori Nazionali, i Centri Nazionali e l'Amministrazione Centrale costituiscono le sedi nelle quali si articola l'Istituto. In particolare:

a) Le Sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle Università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.

b) I Laboratori Nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.

c) I Centri Nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.

d) L'Amministrazione Centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza. I Dirigenti delle Direzioni e dei Servizi della Amministrazione Centrale sono responsabili degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli Organi direttivi dell'Istituto.

Articolo 17

La Direzione delle Strutture e la Responsabilità dei Gruppi Collegati

1 - La direzione della Sezione, del Laboratorio Nazionale, del Centro Nazionale e della Amministrazione Centrale e la responsabilità dei Gruppi Collegati è attribuita per incarico dal Consiglio Direttivo.

2 - La Sezione o il Laboratorio Nazionale interessato propone al Consiglio Direttivo una rosa indicativa di candidati. Le modalità per la formazione della rosa di candidature sono definite dal Consiglio Direttivo.

3 - La Direzione del Centro Nazionale e della Amministrazione Centrale e la responsabilità del Gruppo Collegato è attribuita su proposta del Presidente.

4 Le cariche di cui al presente articolo sono incompatibili con quelle di:

a) Presidente dell'Istituto o componente della Giunta Esecutiva dell'Istituto;
b) Presidente o componente di una Commissione Scientifica Nazionale;
c) Direttore di altra Struttura dell'Istituto;
d) componente ad altro titolo del Consiglio Direttivo;
e) Rettore di Università o Direttore di dipartimento e istituto universitario.

Articolo 18

I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali

1 - I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali hanno la responsabilità di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.

2 - Essi sono scelti tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto. In caso di motivato impedimento degli stessi, essi sono scelti tra i primi ricercatori dell'Istituto ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto.

3 - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente per un solo triennio.

4 - I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale.

Articolo 19

I Direttori dei Centri Nazionali

1 I Direttori dei Centri Nazionali hanno la responsabilità di assicurare il funzionamento della Struttura nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.

2 Essi sono scelti tra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto. In caso di motivato impedimento degli stessi, essi sono scelti tra i primi ricercatori, i primi tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca dell'Istituto.

3 - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente per un solo triennio.

4 I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Centro Nazionale.

Articolo 20

I Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali
(attribuzioni)

1 - Il Direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo:

a) elabora e sottopone al Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale o di Centro Nazionale, il provvedimento organizzativo della Struttura e le sue eventuali modifiche e ne cura l'applicazione;

b) coordina l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca e sviluppo della Struttura e la preparazione dei relativi piani finanziari;

c) ai fini della attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera b), adotta ed applica i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei mezzi strumentali e, con le limitazioni di cui alla lettera e) del presente articolo, dei mezzi finanziari assegnati alla Struttura;

d) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai regolamenti dell'Istituto;

e) è competente in materia di contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali di pertinenza della propria Struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Il Comitato Scientifico del Laboratorio Nazionale

1 - Presso ciascun Laboratorio Nazionale è costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore sulle linee scientifiche del Laboratorio Nazionale e sugli esperimenti da eseguire presso la Struttura anche in relazione alla disponibilità di risorse.

2 - Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale

1 Il Direttore di Sezione o di Laboratorio Nazionale si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale per:

a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;

b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione o del Laboratorio Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura.

2 - Sono componenti del Consiglio di Sezione:
a) il Direttore della Sezione che lo presiede;
b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività della Sezione;
c) due Rappresentanti eletti dai ricercatori;
d) un Rappresentante eletto dai tecnologi;
e) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi;
f) i Responsabili dei Gruppi Collegati ove esistano.

3 - Sono componenti del Consiglio di Laboratorio Nazionale:
a) il Direttore del Laboratorio Nazionale, che lo presiede;
b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività del Laboratorio Nazionale;
c) i Responsabili delle Divisioni in cui è articolato il Laboratorio Nazionale;
d) due Rappresentanti eletti dai ricercatori;
e) un Rappresentante eletto dai tecnologi;
f) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi;
g) i responsabili dei Gruppi Collegati ove esistano.

4 - L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed al comma 3, lettere d), e), f), è costituito dal personale della corrispondente qualifica sia dipendente che incaricato. Dette rappresentanze elettive sono subordinate alla esistenza, presso la Struttura interessata, di almeno

cinque unità di personale appartenente al corrispondente elettorato passivo. In caso contrario si provvede all'accorpamento dell'elettorato.

5 - Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno.

6 - Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, persone interne o esterne alla Sezione o al Laboratorio Nazionale.

7 I rappresentanti del personale eletti in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.

8 - Il Consiglio Direttivo, con appositi provvedimenti, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale e le relative modalità di funzionamento.

Articolo 23

Il Consiglio di Centro Nazionale

1 - Il Direttore del Centro Nazionale si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Centro Nazionale per:

a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli Organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;

b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento del Centro Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura.

2 - Sono componenti del Consiglio di Centro Nazionale:

a) il Direttore del Centro Nazionale che lo presiede;
b) i Responsabili dei Servizi tecnici;
c) due Rappresentanti del personale eletti da e tra tutti i dipendenti del Centro Nazionale.

3 - L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettera c), è costituito dal personale dipendente.

4 - Il Consiglio di Centro Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno.

5 - I componenti eletti del Consiglio di Centro Nazionale rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.

6 - Il Consiglio Direttivo, con appositi provvedimenti, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Centro Nazionale e le relative modalità di funzionamento.

Articolo 24

Il Direttore dell'Amministrazione Centrale

1 - Il Direttore dell'Amministrazione Centrale ha il compito di coordinare l'attività della Amministrazione Centrale.

2 - Il Direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente:

a) elabora, sentito il Consiglio di cui all'articolo 26, il provvedimento organizzativo della Struttura e le sue eventuali modifiche sottoponendolo al Presidente dell'Istituto per l'approvazione del Consiglio Direttivo e ne cura l'applicazione;

b) adotta ed applica, sentiti i Dirigenti interessati, i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei mezzi strumentali e dei mezzi finanziari assegnati alla Struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal Consiglio Direttivo;

c) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai regolamenti dell'Istituto.

3 - Il Direttore si avvale della consulenza del Consiglio della Amministrazione Centrale di cui all'articolo 26.

Articolo 25

L'Amministrazione Centrale
(organizzazione)

1 - **L'Amministrazione Centrale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, è articolata in Direzioni e Servizi.**

2 - **Alle Direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo nominati dal Presidente, sentito il Direttore dell'Amministrazione Centrale.**

3 - **Ai Servizi è preposto, di norma, personale con profilo di tecnologo nominato dal Presidente, sentito il Direttore dell'Amministrazione Centrale.**

4 - **L'organizzazione interna delle Direzioni, la loro eventuale articolazione in uffici, il funzionamento delle Direzioni e dei Servizi sono definiti nel provvedimento organizzativo di cui all'articolo 24.**

Articolo 26

Il Consiglio della Amministrazione Centrale

1 - Presso la Amministrazione Centrale è costituito un organo consultivo denominato Consiglio della Amministrazione Centrale.

2 - Il Consiglio coadiuva il Direttore nella soluzione dei problemi connessi con il funzionamento della Amministrazione Centrale e nell'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

3 - Sono componenti del Consiglio:

a) Il Direttore che lo presiede;
b) i Dirigenti delle Direzioni e dei Servizi;
c) tre Rappresentanti eletti dal personale dipendente della Struttura.

4 - Il Consiglio della Amministrazione Centrale si riunisce almeno tre volte l'anno.

5 - I componenti eletti del Consiglio rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo triennio.

6 - Il Consiglio Direttivo, con appositi provvedimenti, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio della Amministrazione Centrale e le relative modalità di funzionamento.

Articolo 27

Gli Uffici di Livello Dirigenziale Generale

1 - Sono Uffici di Livello Dirigenziale Generale: il Coordinamento del Servizio di Controllo Interno, la Direzione del Controllo di Gestione e la Direzione dell'Amministrazione Centrale.

2 - Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, con l'osservanza dei principi dell'articolo 3 e del capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

3 - I titolari degli Uffici di cui al comma 1 assistono alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e svolgono funzioni di Consiglieri del Presidente.

CAPO IV

NORMA FINALE

Articolo 28

Norma finale

1 - Il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Generale, adegua le vigenti normative interne dell'Istituto.

01A1555

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651342/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11